

BREVE GUIDA



AGEVOLAZIONI FISCALI PER CHI INVESTE IN START-UP E PMI INNOVATIVE



GIUGNO 2015

Start-up Innovativa

Art.25, comma 2 del Decreto Crescita 2.0

«l'impresa start-up innovativa è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti»

- ▶ è costituita e svolge attività d'impresa da non più di sessanta mesi;
- ▶ è residente in Italia, o in un Paese UE purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- ▶ il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
- ▶ non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- ▶ ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- ▶ non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;



PMI Innovativa

Art.1, comma 5-undecies, del dlgs 24 febbraio 1998, n.58 (TUF)

«per piccole e medie imprese innovative, di seguito PMI innovative, si intendono le PMI, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, che possiedono i seguenti requisiti»

- ▶ è residente in Italia, o in un Paese UE purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- ▶ è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa;
- ▶ ha conseguito la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato;
- ▶ non ha azioni quotate su un mercato regolamentato;
- ▶ non è iscritta al registro delle start-up innovative;



▶▶ possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

▶▶ le **spese in ricerca e sviluppo (R&S)** sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione;

▶▶ impiega come **dipendenti o collaboratori** a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a 1/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata ovvero, in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;

▶▶ titolare o depositaria o licenziataria di almeno una **privativa industriale** relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolare dei diritti relativi ad un **programma per elaboratore** originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

▶▶ possiede almeno due tra i seguenti requisiti:

▶▶ le **spese in ricerca e sviluppo (R&S)** sono uguali o superiori al 3 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione;

▶▶ impiega come **dipendenti o collaboratori** a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore 1/5 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata ovvero, in percentuale uguale o superiore a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;

▶▶ titolare o depositaria o licenziataria di almeno una **privativa industriale** relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolare dei diritti relativi ad un **programma per elaboratore** originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

Quali sono gli incentivi fiscali per chi investe in Start-Up e PMI Innovative?

- ▶ le **persone fisiche** possono **detrarre ai fini Irpef** un importo pari al **19% della somma investita** (direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative). **L'investimento massimo detraibile**, non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di **500.000 euro e deve essere mantenuto per almeno due anni**;
- ▶ le **persone giuridiche** possono **dedurre ai fini Ires** un importo pari al **20% della somma investita** (direttamente ovvero indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative). **L'investimento massimo deducibile**, in questo caso, non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di **1.800.000 euro e deve essere mantenuto per almeno due anni**.

Per le imprese innovative c.d. «**a vocazione sociale**» (così come definite all'articolo 25, comma 4 del Decreto Crescita 2.0) e per le imprese che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in **ambito energetico** la detrazione per la persone fisiche aumenta al **25%** della somma investita e la deduzione per le persone giuridiche aumenta al **27%** della somma investita.

Gli incentivi fiscali sono validi per tutti gli investimenti in imprese innovative effettuati negli anni fiscali **2013, 2014, 2015 e 2016**.

Start-up e PMI innovative

(ad eccezione di quelle di cui alla colonna successiva)

Detrazione IRPEF del 19% dell'importo investito (detrazione annua massima di € 95.000)

Deduzione IRES del 20% dell'importo investito (deduzione annua massima di € 360.000)



PERSONE FISICHE



PERSONE GIURIDICHE

Start-up

a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico

Detrazione IRPEF del 25% dell'importo investito (detrazione annua massima di € 125.000)


Deduzione IRES del 27% dell'importo investito (deduzione annua massima di € 486.000)

Concretamente cosa accade per una persona fisica?

La normativa in oggetto consente dunque ai soggetti passivi d'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di poter **detrarre dall'imposta lorda, un importo pari al 19%** (25% nel caso di start-up innovative «a vocazione sociale» o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico) **della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up o PMI innovative**, fino ad un massimo di investimento di € 500.000 in ciascun periodo di imposta e pertanto con **detrazione annua massima di € 95.000** (e di **€ 125.000** nel caso di start-up innovative a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico).

Esempio anno 2015:

Un contribuente – persona fisica – nell'anno 2015 effettua 2 investimenti nel capitale sociale di start-up innovative: uno, pari ad € 120.000, in una start-up innovativa in relazione alla quale è prevista una detrazione del 19% ed un altro, pari ad € 50.000, in una start-up innovativa in relazione alla quale è prevista una detrazione del 25%.




Se la detrazione è pari ad un importo superiore all'imposta lorda, la somma eccedente può essere portata in detrazione nei periodi di imposta successivi, ma **non oltre il terzo anno, sino alla concorrenza massima del suo ammontare.**

Concretamente cosa accade per una persona giuridica?

Per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) la normativa prevede di poter **dedurre dal reddito complessivo, un importo pari al 20%** (27% nel caso di start-up o PMI innovative «a vocazione sociale» o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico) **della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up o PMI innovative** fino ad un massimo di investimento di € 1.800.000 in ciascun periodo di imposta e pertanto con **deduzione annua massima di € 360.000** (e di **€ 486.000** nel caso di start-up innovative a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico).

Esempio anno 2015:

Una società nel periodo d'imposta 2015 effettua 2 investimenti nel capitale sociale di start-up innovative: uno, pari ad € 200.000, in una start-up innovativa in relazione alla quale è prevista una deduzione del 20% ed un altro, pari ad € 150.000, in una start-up innovativa in relazione alla quale è prevista una deduzione del 27%.



Se la somma portata in deduzione supera il reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei **periodi di imposta successivi non oltre il terzo anno e fino a concorrenza del suo ammontare.**



FAQ

Per quali anni sono validi gli incentivi fiscali?

Gli incentivi fiscali sono validi per tutti gli investimenti in imprese innovative effettuati negli anni fiscali 2013, 2014, 2015 e 2016. Il periodo d'imposta 2016, introdotto per effetto delle modifiche apportate dalla legge di conversione, non essendo stato oggetto di valutazione a livello comunitario necessita di una specifica autorizzazione per poter essere considerato anch'esso un periodo agevolato.

Il beneficio fiscale è correlato ai conferimenti in denaro effettuati sia in sede di costituzione della start-up innovativa, sia in sede di aumento del capitale sociale in caso di società già costituite. L'art. 3 del Decreto Attuativo ha precisato che le agevolazioni fiscali trovano applicazione nei seguenti casi:

- ▶▶ i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni;
- ▶▶ le quote delle start-up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione delle start-up innovative;
- ▶▶ gli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR, ad esempio Fondi comuni di investimento e Sicav) che investono prevalentemente in start-up innovative.

Che tipo di investimenti in imprese innovative ottengono il beneficio fiscale?

Per quanto tempo deve essere mantenuto l'investimento?

Per le persone fisiche l'investimento nel capitale sociale deve essere mantenuto per almeno due anni dalla data in cui è stato effettuato l'investimento, pena la restituzione dell'importo detratto maggiorato di interessi legali. Anche per le persone giuridiche l'investimento deve essere mantenuto per almeno due anni dalla data in cui è stato effettuato l'investimento, pena l'incremento retroattivo del reddito con recupero a tassazione della maggiore imposta maggiorata di interessi legali.



FAQ

Che accade se la start-up innovativa è non residente in Italia?

Per le start-up e le PMI innovative non residenti che esercitano nel territorio dello Stato un'attività di impresa attraverso una stabile organizzazione, il Decreto Attuativo ha previsto che le agevolazioni fiscali siano riconosciute in rapporto alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione di dette organizzazioni.

È indispensabile che gli investitori ricevano e conservino la seguente documentazione:

Quali sono le condizioni per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali?

- ▶ una certificazione rilasciata dalla start-up innovativa attestante il rispetto del limite di € 2.500.000 per i conferimenti ricevuti relativamente al periodo di imposta in cui è stato fatto l'investimento (la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali è infatti prevista a condizione che l'ammontare complessivo dei conferimenti agevolabili ricevuti da ciascuna start-up, in ognuno dei periodi di imposta agevolabili, non sia superiore a € 2.500.000);
- ▶ una copia del piano di investimento della start-up contenente informazioni dettagliate sull'attività svolta, sui relativi prodotti, sull'andamento previsto o attuale delle vendite e dei profitti, con descrizione delle *exit strategy* al fine di garantire all'investitore una pianificazione della fase finale dell'operazione;
- ▶ nel caso di investimenti in start-up innovative a vocazione sociale, ovvero operanti in ambito energetico, una certificazione attestante l'oggetto dell'attività.

Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) sono inoltre tenuti a certificare il possesso di un numero di azioni o quote di valore pari al 70% del valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso al periodo di imposta in cui viene effettuato l'investimento.

Le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative devono certificare di essere in possesso di un numero di azioni o quote di imprese innovative – classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie – di valore almeno pari al 70% delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso del periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento.



FAQ

Gli investimenti devono essere fatti direttamente?

No, le agevolazioni fiscali possono essere concesse anche nel caso in cui gli investimenti vengano effettuati indirettamente attraverso l'ausilio degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), non a partecipazione pubblica, oppure tramite altre società di capitali, anch'esse non a partecipazione pubblica, che investono prevalentemente in start-up innovative. Le agevolazioni fiscali sono riconosciute, in questo ultimo caso, in misura proporzionale rispetto agli investimenti effettuati nelle start-up innovative dalle società di capitali, così come risultanti dal bilancio chiuso relativo all'esercizio in cui è stata effettuata l'operazione.

Si, e sono individuati dall'art.2 del Decreto Attuativo. Le agevolazioni sono escluse quando gli investimenti in start-up innovative sono effettuati:

- ▶▶ tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o società, direttamente od indirettamente, a partecipazione pubblica;
- ▶▶ in start-up innovative che si qualificano come imprese in difficoltà così come definite nella comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02;
- ▶▶ in start-up innovative che operano nel settore della costruzione navale e nel settore del carbone e dell'acciaio.

Dalla possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali sono inoltre escluse le start-up innovative, gli incubatori certificati, gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e le altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative.

Le agevolazioni non si applicano, infine, ai soggetti che prima di effettuare l'investimento possiedano partecipazioni superiori al 30% nella start-up innovativa oggetto di investimento. Nel computo vanno considerate anche le partecipazioni detenute dai familiari e da società direttamente controllate.

Ci sono casi in cui non si applicano le agevolazioni fiscali?



FAQ

Quali sono le cause di decadenza dalle agevolazioni fiscali?

Il diritto alle agevolazioni fiscali decade quando, entro 2 anni dalla data in cui è stato effettuato l'investimento, si verifica:

- ▶▶ la cessione, anche parziale, a titolo oneroso delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati. Con riferimento a questa causa di decadenza, pertanto, la circolare 16/E del 11 giugno 2014 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che:
 - ▶▶ nei casi di investimento diretto, il soggetto beneficiario è tenuto a mantenere per due anni le azioni o le quote ricevute in cambio dell'investimento nella start-up innovativa;
 - ▶▶ nei casi di investimento indiretto, l'obbligo è da intendersi riferito al mantenimento delle quote di fondi comuni di investimento o delle azioni rappresentative del capitale delle Sicav o delle partecipazioni nel capitale delle società intermediarie;
- ▶▶ la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati;
- ▶▶ la riduzione del capitale sociale e la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione di o quote di start-up innovative o delle società che investono prevalentemente in start-up innovative;
- ▶▶ il recesso o l'esclusione degli investitori soggetti passivi di imposta IRPEF o IRES che hanno effettuato un investimento agevolato in una o più start-up innovative;
- ▶▶ la perdita di uno dei requisiti previsti per le start-up innovative secondo quanto risultante dal registro delle imprese.

In alcuni casi la decadenza dalle agevolazioni fiscali è esclusa. Sono infatti ammesse le seguenti operazioni:

- ▶▶ il trasferimento a titolo gratuito o a causa di morte delle partecipazioni;
- ▶▶ i trasferimenti delle partecipazioni derivanti dalle operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione di società, scambi di partecipazioni), così come previste dal Titolo III – Capo III e IV del dpr 22 dicembre 1986 n.917 (Tuir).

Il decorso del termine di 4 anni dalla costituzione della start-up innovativa o del termine indicato ai sensi dell'art.25, comma 2, del Decreto Crescita 2.0, non determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali.



FAQ

Le agevolazioni riguardano l'IRAP?

L'agevolazione spetta esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non opera ai fini dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

No, a meno che questo non sia prevista dalla start-up innovativa in relazione al tipo di operazione effettuata sul capitale. Si possono quindi investire anche piccole somme di denaro.

È prevista una soglia minima per l'investimento?

Se si è già investito nel corso del 2014 cosa si deve fare in sede di Modello Unico 2015?

Il modello UNICO 2015 contiene un prospetto dedicato alle agevolazioni per gli investimenti in start-up innovative e permette di applicare la misura alle operazioni compiute nel 2014.

Le agevolazioni fiscali per le PMI innovative, si applicano alle imprese operanti sul mercato da meno di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale. Per le PMI innovative operanti sul mercato da più di 7 anni dalla prima vendita commerciale, gli incentivi fiscali saranno applicati qualora le PMI presentino un piano di sviluppo dei prodotti, servizi o processi nuovi nel settore interessato. Questo piano andrà valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell'associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico.

In generale per l'individuazione delle modalità di attuazione delle agevolazioni fiscali per le PMI innovative si demanda ad un prossimo decreto «attuativo» del MEF di concerto con il MISE.

Cosa altro è importante sapere in merito alle agevolazioni per gli investimenti nelle PMI innovative?

In quale momento della vita della società deve essere effettuato il conferimento in denaro?

Le agevolazioni sono valide sia per i conferimenti in denaro effettuati in sede di costituzione sia per quelli effettuati in sede di aumento di capitale sociale in caso di società già costituite.



FONTI NORMATIVE

- ▶ Il «**Decreto Crescita 2.0**» (decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) ha introdotto un quadro organico di disposizioni, riguardanti la nascita e lo sviluppo delle c.d. **start-up innovative**.

In particolare l'art.29 del Decreto Crescita 2.0, al fine di favorire gli investimenti in questo nuovo tipo di società, ha introdotto, in favore dei soggetti che investono nel capitale delle start-up innovative, alcune agevolazioni fiscali, che determinano, **sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche, una riduzione delle imposte sui redditi**.

- ▶ Successivamente, ai sensi dell'art.29, comma 8 del Decreto Crescita 2.0, e dopo aver acquisito l'autorizzazione della Commissione europea (decisione C2013 8827 final del 5 dicembre 2013, pubblicata sulla GUUE n.17 del 21 gennaio 2014), è stato emanato, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, il **decreto 30 gennaio 2014** (di seguito, il «**Decreto Attuativo**») pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014, che ha disciplinato le modalità di accesso alle agevolazioni in commento.
- ▶ In data 11 giugno 2014, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la **circolare n.16/E** allo scopo di fornire i primi chiarimenti interpretativi in merito alle agevolazioni ed agli incentivi fiscali, nonché alle loro modalità attuative.
- ▶ Infine il c.d. «**Investment Compact**» (decreto-legge 24 gennaio 2015, n.3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n.33) ha introdotto, all'art. 4, la definizione di **PMI innovativa**, estendendo a tale tipologia di azienda la possibilità di avvantaggiarsi di alcuni degli incentivi previsti a favore delle start-up innovative.

art. 29 dl 18 ottobre 2012, n.179

Introduce le agevolazioni fiscali per chi investe in start-up innovative

In particolare, i commi da 1 a 3 dell'art. 29 disciplinano le modalità di fruizione dell'agevolazione sotto forma di detrazione, in favore degli investitori «soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche» («soggetti IRPEF»), mentre i successivi commi 4, 5 e 6 riconoscono una deduzione agli investitori «soggetti all'imposta sul reddito delle società» («soggetti IRES»).

Decreto 30 gennaio 2014, del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico

Disciplina le modalità attuative delle agevolazioni fiscali previste per chi investe in start-up innovative

Emanato dopo aver acquisito, con decisione di «non sollevare obiezioni contro tale misura» l'autorizzazione della Commissione europea (decisione C2013 8827 final del 5 dicembre 2013, pubblicata sulla GUUE n.17 del 21 gennaio 2014).

Circolare 11 giugno 2014, n.16/E
dell'Agenzia delle Entrate

Fornisce i primi chiarimenti interpretativi in merito alle agevolazioni fiscali previste

Offre interpretazioni su altri importanti aspetti della disciplina delle start-up innovative

dl 24 gennaio 2015, n.3

Introduce la definizione di PMI innovativa a cui vengono estese parte delle agevolazioni previste per le start-up innovative

In particolare è prevista la possibilità di effettuare raccolta on line di capitale di rischio attraverso portali autorizzati (c.d. equity crowdfunding) e una disciplina di agevolazioni fiscali per chi investe nelle PMI innovative.



INFO

Disclaimer

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.



legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

LEGALITAX Studio Legale e Tributario

Legalitax è uno studio integrato di avvocati e commercialisti che fornisce alla propria clientela un'assistenza completa ma, al contempo, altamente specialistica in campo legale e fiscale.

L'integrazione di competenze economiche e giuridiche è una componente essenziale dello Studio ed un valore per i clienti. Serietà, dedizione e pragmatismo sono i tratti distintivi di Legalitax. I clienti, infatti, si affidano allo Studio sapendo di poter contare su risposte concrete e su un confronto sempre aperto e trasparente. Legalitax opera dalle 4 sedi di Roma, Padova, Milano e Venezia in tutto il mondo grazie alla estesa rete di relazioni con studi esteri e network internazionali.

STARSUP

StarsUp è la prima piattaforma on line autorizzata dalla Consob per l'attività di equity crowdfunding (raccolta on line di capitale di rischio) da parte di imprese innovative.

Ciò rende StarsUp «pionieristica» in questo mercato, in termini assoluti, essendo la prima piattaforma espressamente autorizzata per questa attività sulla base di una normativa ad hoc da parte dell'organismo di vigilanza sul mercato mobiliare del primo Paese, l'Italia, ad aver regolamentato l'attività di equity crowdfunding. Il portale StarsUp è gestito da StarsUp s.r.l., costituita a luglio 2013, con sede a Livorno e operatività su tutto il territorio nazionale, con un team che può offrire il giusto approccio professionale per l'intera durata del processo di offerta e sottoscrizione, comprese le attività preparatorie.



StarsUp®
PROFESSIONAL CROWDFUNDING

La presente Guida è stata realizzata con il contributo di Flavio Notari, dottore commercialista e revisore legale di Legalitax, e del team di StarsUp.

Per informazioni: flavio.notari@legalitax.it - info@starsup.it